

NOTA OPERATIVA

Dal 1° agosto 2025 con la modifica dell'articolo 3 del Regolamento del Fondo si configura una nuova regolamentazione per l'eventuale assistenza ai familiari:

- **per i figli rimane invariato** quanto previsto dal Regolamento (1° febbraio 2017).
- **per il titolare dell'assistenza prima del 1° agosto 2025:**
il titolare dell'assistenza prima del 1° agosto 2025 mantiene i diritti acquisiti relativamente ai familiari già iscritti.
Nel caso di mancato rinnovo dell'assistenza del familiare per superamento della soglia di reddito prevista, al successivo eventuale venir meno delle condizioni economiche ostative può essere richiesto il ripristino della situazione pregressa con la riattivazione dell'iscrizione. In tal caso non si configura una "nuova situazione".
Nel caso, invece, di una iscrizione di un suo familiare che non godeva precedentemente dell'iscrizione al F.A.S. ("nuove situazioni"), l'iscrizione al Fondo è a carico dell'assistito stesso.
- **per gli assistiti F.A.S. assunti a partire dal 1° agosto 2025:**
il nuovo dipendente, assunto a partire dal 1° agosto 2025, che intende iscrivere al F.A.S. il proprio familiare avente diritto ("nuove situazioni"), deve versare la quota pro-capite dell'anno in corso e quella degli anni successivi, che varia secondo l'importo definito dal Fondo anno per anno con il budget.
Nel caso di mancato rinnovo dell'assistenza del familiare per superamento della soglia di reddito prevista, si può richiedere l'iscrizione al successivo eventuale venir meno delle condizioni economiche ostative, ovviamente sempre a carico del titolare dell'assistenza ("nuove situazioni").

Richiesta tardiva di rinnovo dell'iscrizione del familiare già assistito **(entro 90 giorni dalla scadenza del 31 dicembre):**

la quota spettante annuale deve essere saldata, indipendentemente dal momento della riattivazione dell'assistenza del familiare, anche se lo stesso non ha usufruito nel periodo del mancato rinnovo di alcuna prestazione a carico del F.A.S.

Nel caso di dipendente o pensionato iscritto al F.A.S. prima del 1° agosto 2025, la quota di iscrizione sarà a carico di chi già ne aveva la competenza (l'Amministrazione o il titolare dell'assistenza per le "nuove situazioni").

Nel caso di dipendente assunto a partire dal 1° agosto 2025, la quota di iscrizione del familiare sarà a carico del dipendente stesso.